



**IV DIPARTIMENTO**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO MOBILITA' E RISORSE NATURALI**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE**  
Via N. Sauro – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4291

---

**SERVIZIO DI CONTROLLO VERIFICA ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA CLIMATIZZAZIONE**  
**INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI**  
**CUP D19D17001350009 – CIG 7201164C83**

**CAPITOLATO D'ONERI**

**Articolo 1 - Oggetto della concessione**

Il presente capitolato ha per oggetto la descrizione delle prestazioni inerenti l'affidamento in concessione, ai sensi della parte III del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, del servizio di programmazione, organizzazione e gestione delle attività di accertamento e di ispezione necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici di competenza della Regione Molise.

Nello specifico si pone l'obiettivo di affidare l'organizzazione e la gestione di un processo globale ed unitario nei suoi aspetti di carattere operativo, tecnico, procedurale ed esecutivo, che garantisca la qualità del servizio e migliori lo stato di efficienza degli impianti termici del territorio di competenza regionale.

Tali attività, assegnate dalla vigente normativa alla competenza della Regione Molise, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, sono finalizzate a ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti, correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni normative, far rispettare quanto prescritto in materia di esercizio e manutenzione degli impianti.

A tal fine si intende affidare in concessione, a soggetto esterno all'amministrazione appaltante, il complesso delle attività assegnate dalla vigente normativa, restando a carico dell'Ente, titolare delle funzioni, la competenza circa la vigilanza sulla corretta e puntuale esecuzione delle attività e quella sanzionatoria, ove ricorrano le fattispecie prescritte dalla Legge.

Trattandosi di servizio svolto in funzione delle prescrizioni stabilite dalla vigente normativa al momento dell'esecuzione dello stesso, il concessionario garantirà comunque le esigenze prestazionali specifiche che sorgeranno per effetto di futuri interventi normativi in materia.

L'affidamento in concessione del servizio, oggetto del presente capitolato, pone a carico del soggetto concessionario tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua programmazione, organizzazione e gestione, con unico corrispettivo corrispondente alle tariffe stabilite in sede di aggiudicazione del servizio e corrisposte dagli utenti.

**Articolo 2 - Normativa di riferimento**

Le attività, oggetto del presente capitolato, sono svolte ai sensi e per gli effetti della seguente normativa di riferimento:

- Legge 9 gennaio 1991 n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e ss. mm. e ii ;
- D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991 n. 10" e ss. mm. e ii;
- D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551 "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 in materia di progettazione, installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991 n. 10";
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 "Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia" e ss. mm. e ii;
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 311 "Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192" e ss. mm. e ii;



**IV DIPARTIMENTO**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO MOBILITA' E RISORSE NATURALI**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE**

Via N. Sauro – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4291

---

- Legge Regione Molise del 30 gennaio 2017 n. 1 “disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2017-2019 in materia di entrate e spese – modificazioni e integrazioni di leggi regionali”;
- D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 “regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “norme in materia ambientale”;
- Delibera n. 40 AEEG del 6 febbraio 2014 “disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas”;
- Legge 5 marzo 1990, n. 46 “norme per la sicurezza degli impianti e successivi provvedimenti di attuazione” (per quanto applicabile: art. 8 e 14);
- D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 del Ministero dello Sviluppo Economico “regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”;
- Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 “attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE ed abroga le direttive 2004/8/UE e 2006/32/UE”;
- D.M. 10 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico “modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013”
- Linee Guida in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, approvate con deliberazione della Giunta della Regione Molise n. 74 del 13.03.2017, allegate al presente Capitolato d’Oneri e distinte con la lettera “A”;
- Altre norme vigenti, non espressamente richiamate, comunque applicabili ovvero sopravvenute nel corso della concessione.

In ogni caso è fatto rinvio, per quanto non contemplato nel presente capitolato, alla vigente ed applicabile normativa italiana e comunitaria.

### **Articolo 3 - Luogo di esecuzione del servizio**

Il luogo di esecuzione del servizio oggetto della presente concessione è l’intero territorio della Regione Molise composto da 136 comuni, i cui impianti, suddivisi per tipologia, sono elencati nell’allegato distinto con la lettera “B”.

### **Articolo 4 - Durata del servizio**

La durata della concessione, così come stabilita dalla Giunta della Regione Molise nella deliberazione del 03.03.2017, è fissata in anni quattro decorrenti dalla stipula contrattuale dell’affidamento del servizio.

La Regione Molise si riserva di ricorrere al comma 5 dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016 per un ulteriore periodo di quattro anni.

### **Articolo 5 - Attività del Concessionario**

Le attività essenziali e generiche che costituiscono oggetto del servizio in concessione, meglio descritte in seguito, sono le seguenti:

- aggiornamento costante dell’archivio informatizzato degli impianti termici insistenti sul territorio della Regione Molise;



**IV DIPARTIMENTO**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO MOBILITA' E RISORSE NATURALI**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE**

Via N. Sauro – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4291

---

- accertamento e gestione cartacea ed informatica dei “rapporti di controllo tecnico” inviati dai responsabili di impianti di potenza inferiore, uguale o superiore a 35 kW;
- ispezione sugli impianti termici e relativa gestione informatica;
- relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di competenza regionale, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate.

Il concessionario, pertanto, provvederà all'accertamento di tutti i rapporti inviati dai responsabili degli impianti, attestanti il rispetto delle norme in materia di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici di cui alla vigente normativa e qualora ne rilevi la necessità, si attiverà presso gli stessi responsabili affinché procedano agli adeguamenti.

L'accertamento dei rapporti di controllo tecnico si svolgerà nel seguente modo:

- controllo tecnico-documentale dei rapporti pervenuti;
- caricamento delle informazioni contenute nei rapporti ricevuti, entro tre mesi dalla data di ricevimento, nel software dedicato ed archiviazione cartacea ed ottica delle pratiche che non presentano anomalie;
- gestione dei rapporti che contengono anomalie riscontrate dal manutentore in sede di controllo, con conseguente attivazione della relativa procedura;
- archiviazione documentale ed informatica di tutti i rapporti ispettivi;
- trasmissione periodica, ai fini di vigilanza e supervisione, e secondo le modalità stabilite dall'Ente concedente, dei dati relativi alle attività svolte e degli aggiornamenti della banca dati degli impianti termici.

Il Concessionario del servizio dovrà costantemente aggiornare la banca dati, che resta di proprietà dell'Ente concedente e, in caso di nuovi impianti, provvedere all'inserimento di tutti i dati connessi.

#### **Articolo 6 - Supporto informatico**

L'aggiudicatario del servizio dovrà svolgere le attività oggetto della concessione mediante l'utilizzazione di un software dedicato, idoneo a gestire ed aggiornare la banca dati, messa a disposizione dalla Regione Molise, contenente le informazioni necessarie per la realizzazione delle attività.

Il software dovrà essere costituito utilizzando piattaforme informatiche compatibili con i mezzi in uso nell'amministrazione appaltante.

Il software di gestione delle attività di cui alla presente concessione dovrà garantire la gestione metodica ed organizzata delle informazioni riguardanti almeno i seguenti dati:

- rapporti di controllo tecnico degli impianti inviati secondo la normativa vigente;
- dichiarazioni rese dagli utenti finali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
- rapporti redatti a seguito delle ispezioni;
- gestione dei controlli obbligatori ed a campione;
- inserimento nuovi impianti;
- inserimento impianti dismessi;
- variazioni di occupanti l'immobile/abitazione presso cui è installato l'impianto;
- variazioni delle tipologie degli impianti con specificazione del modello;
- annotazione della frequenza imposta dalla normativa vigente in ordine ai controlli di efficienza energetica e manutenzione degli impianti;
- verifica incrociata tra i rapporti di controllo pervenuti e gli impianti presenti nella banca dati;
- gestione dei dati in modo disaggregato per ciascun comune della Regione Molise;
- elenco rapporti di controllo pervenuti;
- elenco verbali di ispezione con relativi dati;
- elenco impianti autocertificati e non autocertificati;
- elenco degli impianti termici presenti nel territorio regionale;
- gestione delle anomalie;
- gestione degli utenti e dei manutentori soggetti a sanzioni (da trasmettere all'Ente per l'avvio del relativo procedimento);
- storicizzazione dei dati;



**IV DIPARTIMENTO**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO MOBILITA' E RISORSE NATURALI**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE**  
Via N. Sauro – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4291

---

- gestione dei pagamenti;
- gestione degli insoluti con relativa e analitica procedura di riscossione.

Quanto suesposto è l'oggetto essenziale e minimo dell'offerta tecnica del concessionario, significando che l'aggiudicatario dovrà aggiornare, migliorare ed implementare il software.

Qualora l'Ente concedente volesse consultare la banca dati, il concessionario, previa richiesta, provvederà ad installare il software presso l'amministrazione. Resta inteso che rimane a carico del concessionario la responsabilità sulla tenuta dell'archivio magnetico/cartaceo degli impianti.

#### **Articolo 7 - Gestione degli impianti con anomalie**

Qualora dovessero emergere delle anomalie degli impianti termici, riscontrate sia dai rapporti di controllo tecnico (autocertificazione) trasmessi dai manutentori e sia dalle ispezioni effettuate dal concessionario, per la risoluzione delle stesse, il concessionario dovrà attenersi alla procedura dettagliatamente specificata nelle "Linee Guida" approvate dalla Giunta della Regione Molise con deliberazione n. 74 del 13.03.2017.

#### **Articolo 8 - Ispezione sugli impianti termici e relativa gestione informatica**

Il Concessionario dovrà eseguire, ai sensi del D.P.R. 74/2013 e s.m.i. le ispezioni programmando le stesse in base ai seguenti criteri e priorità:

- impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
- impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
- impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
- impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
- impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
- gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, del D.P.R. 74/2013 e s.m.i., per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del medesimo D.P.R..

Inoltre, il Concessionario, dovrà conformarsi nell'espletamento delle ispezioni, ad altre eventuali norme che dovessero sopravvenire nel corso della concessione.

#### **Articolo 9 - Modalità di espletamento della verifica ispettiva**

L'ispezione consisterà in accertamenti di carattere amministrativo e tecnico, la stessa dovrà essere eseguita in conformità a quanto previsto nelle "Linee Guida" della Regione Molise.

Eventuali norme tecniche non richiamate o sopravvenute, attinenti allo svolgimento dell'attività ispettiva, dovranno comunque essere attuate dal concessionario.

#### **Articolo 10 - Obblighi e responsabilità del concessionario**

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato d'oneri, al concessionario è fatto obbligo di attenersi ai seguenti obblighi e prescrizioni:

- costituzione di almeno tre sportelli informativi, da ubicare nei comuni di Campobasso, Isernia e Termoli. Gli sportelli devono essere attivati entro trenta giorni dalla data di affidamento del servizio in concessione, pena la rescissione del contratto;



**IV DIPARTIMENTO**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO MOBILITA' E RISORSE NATURALI**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE**

Via N. Sauro – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4291

---

- assicurare che l'attività di ispezione sugli impianti termici venga eseguita solo da personale in possesso dei requisiti tecnico professionali stabiliti dalla normativa vigente;
- eseguire la validazione dei Verbali di ispezione, cioè l'assunzione diretta della responsabilità da parte del concessionario in ordine alla veridicità del contenuto nonché dell'esattezza delle operazioni di ispezione e delle loro risultanze nei rapporti di prova;
- predisposizione e diffusione dei modelli prepagati dei rapporti di controllo tecnico (autocertificazione);
- adottare procedure che assicurino la formazione continua, teorica e pratica del personale, curando l'aggiornamento dello stesso sulle disposizioni legislative e regolamentari afferenti il servizio e su quelle eventualmente emanate in periodi successivi e comunque nel periodo di durata della concessione. L'aggiudicatario provvederà a darne preventiva comunicazione all'Ente concedente, al fine di garantire la partecipazione anche con propri tecnici;
- dotare ciascun operatore del concessionario, di apposito tesserino di riconoscimento da utilizzare ed esibire durante l'espletamento del servizio. Le caratteristiche dei tesserini saranno concordate preventivamente con la Regione Molise e comunque dovranno riportare lo stemma della Regione Molise, il marchio aziendale, il nominativo e la foto dell'operatore. I tesserini dovranno essere vidimati dal Dirigente responsabile del servizio della Regione Molise;
- fornire, ai sensi della normativa vigente, ciascun ispettore di apparecchiature e materiale idonei e necessari per eseguire le operazioni ispettive. Tali apparecchiature devono essere mantenute in perfetto stato di funzionamento e sottoposte periodicamente a taratura eseguita presso un laboratorio ufficialmente autorizzato al rilascio di idonea certificazione. La documentazione e i certificati di taratura degli strumenti devono essere trasmessi alla Regione Molise. Il concessionario non è esonerato dalle responsabilità conseguenti da difetti o dal cattivo funzionamento delle apparecchiature stesse;
- fornire ciascun ispettore del materiale necessario per la redazione dei verbali di ispezione;
- garantire che il proprio personale nell'espletamento del servizio, abbia un contegno rigoroso e corretto;
- il concessionario resta unico responsabile dell'organizzazione e della regolare esecuzione del servizio anche nei confronti dei terzi;
- osservare tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed in materia di sicurezza del lavoro;
- il concessionario del servizio assume all'atto della sottoscrizione del contratto tutti gli obblighi concernenti il trattamento, l'autorizzazione ed il rischio, compresi tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. Sarà tenuto, altresì, all'applicazione delle vigenti norme in materia di gestione ed archiviazione informatica delle dichiarazioni rese dagli utenti come disciplinate dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
- con cadenza trimestrale il concessionario dovrà inviare all'amministrazione una relazione nella quale darà conto delle attività contrattuali svolte;
- con cadenza biennale, ai sensi dell'art. 9 comma 10 del D.P.R. 74/2013 e s.m.i., il concessionario dovrà inviare all'amministrazione una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici;
- le attività di controllo in ogni caso dovranno essere svolte uniformemente durante il periodo di validità della concessione;
- sono integralmente a carico del concessionario, senza diritto di rivalsa:
  - a) eventuali imposte dovute per la gestione del presente servizio;
  - b) adempimenti diversamente previsti dalla vigente normativa;
  - c) spese e costi derivanti dall'adeguamento strutturale eventualmente previsto da normativa sopravvenuta;
  - d) spese e costi di gestione delle procedure di registrazione e omologazione richiesti dalla gestione del servizio;
  - e) spese relative alla stipula e alla registrazione del contratto nonché imposte, tasse o contributi derivanti dallo stesso e gravanti sulla prestazione;
- Il concessionario, in relazione alla particolare natura del servizio, dovrà garantire lo svolgimento dello stesso senza soluzione di continuità. Pertanto, qualora dovessero verificarsi controversie e/o contestazioni con L'Ente concedente, il concessionario non avrà diritto di ritardare o sospendere



**IV DIPARTIMENTO**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO MOBILITA' E RISORSE NATURALI**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE**  
Via N. Sauro – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4291

---

l'esecuzione del servizio, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute dallo stesso Ente concedente;

- il concessionario dovrà predisporre e sostenere i costi di specifiche campagne di comunicazione volte a sensibilizzare la popolazione sulla necessità dei controlli, utili a garantire il risparmio energetico, la salvaguardia dell'ambiente e l'incolumità delle persone;
- gli impianti termici di proprietà ovvero al servizio di immobili gestiti dalla Regione Molise, sono esentati dal pagamento della relativa tariffa prevista per l'autocertificazione;
- sono a carico dell'aggiudicatario i rischi di perdite e di danni subiti eventualmente nel corso di svolgimento del servizio;
- il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente servizio;
- il concessionario dovrà svolgere diligentemente il servizio assumendo la responsabilità per le conseguenze che potranno derivare dalla trasmissione, all'utenza, di informazioni errate e/o comunque diverse da quelle acquisite dalla committente;
- l'affidamento del servizio e la stipulazione del contratto è subordinato alla presentazione di una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni arrecati a persone o cose durante l'espletamento del servizio, per un massimale di 3.000.000,00 di euro. Il concessionario, dovrà trasmettere all'Ente concedente l'attestato annuale del pagamento del premio della polizza, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Ente concedente;
- Il concessionario, a proprie spese, dovrà inviare trimestralmente all'Ente concedente una relazione a dimostrazione del mantenimento degli equilibri economico-finanziari indicati nel piano economico finanziario, sottoscritta dal legale rappresentante del concessionario e controfirmata da un dottore commercialista iscritto all'Albo;
- al momento della cessazione del servizio, per scadenza naturale o per altre ipotesi previste ed imprevedute, il concessionario dovrà trasmettere all'Ente concedente:
  - a) la banca dati, messa a disposizione dall'Ente concedente all'inizio del rapporto di concessione, debitamente aggiornata alla data di fine rapporto, predisposta su piattaforme informatiche compatibili con i mezzi in uso presso lo stesso Ente concedente;
  - b) una relazione dettagliata della situazione aggiornata del servizio, con particolare riferimento a tutte le pratiche in corso di svolgimento, con specifico riferimento a procedure che dovranno essere concluse dopo la durata della concessione;
  - c) ogni altra documentazione e/o informazione utile al successivo svolgimento del servizio medesimo.

#### **Articolo 11 – Aggio in favore dell'Ente concedente**

Il concessionario, trasferirà un aggio forfettario annuo in favore della Regione Molise dell'importo di € 40.000,00, a compensazione delle spese dalla stessa sostenuta per gli adempimenti di competenza, essendo, come disposto dall'art. 31 comma 3 della legge n. 10/1991, a carico degli utenti gli oneri derivanti dalla verifica dell'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione.

L'ammontare annuale dell'aggio, dovrà essere versato in favore della regione Molise, mediante rate semestrali anticipate dell'importo di € 20.000,00.

#### **Articolo 12 – Tariffe rapporti di controllo tecnico (autocertificazione) ed ispezioni – Banca dati impianti**

Gli importi delle tariffe, IVA esclusa, poste a base di gara, suddivise per tipologia di impianto e relative sia ai rapporti di controllo tecnico (autocertificazione) che alle ispezioni, sono determinati come dalle seguenti tabelle:

tariffe rapporti di controllo tecnico (autocertificazione)
--



**IV DIPARTIMENTO**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO MOBILITA' E RISORSE NATURALI**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE**  
Via N. Sauro – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4291

tipologia impianto	importo IVA esclusa
gruppi termici, gruppi frigo, scambiatori, cogeneratori, con potenza inferiore a 35 KW	€ 6,25
gruppi termici, gruppi frigo, scambiatori, cogeneratori, con potenza da 35 a 116 KW	€ 12,50
gruppi termici, gruppi frigo, scambiatori, cogeneratori, con potenza da 116,1 a 349,90 KW	€ 25,00
gruppi termici, gruppi frigo, scambiatori, cogeneratori, con potenza da 350 KW in poi	€ 50,00

tariffe ispezioni	
tipologia impianto	importo IVA esclusa
gruppi termici, gruppi frigo, scambiatori, cogeneratori, con potenza inferiore a 35 KW	€ 64,56
gruppi termici, gruppi frigo, scambiatori, cogeneratori, con potenza da 35 a 116 KW	€ 81,67
gruppi termici, gruppi frigo, scambiatori, cogeneratori, con potenza da 116,1 a 349,90 KW	€ 170,83
gruppi termici, gruppi frigo, scambiatori, cogeneratori, con potenza da 350 KW in poi	€ 269,17

Il numero degli impianti presenti nella banca dati della regione Molise, costituita da 136 comuni, così come suddivisi per tipologia di cui all'allegato distinto con la lettera "B" è il seguente:

tipologia impianto	numero impianti
gruppi termici, gruppi frigo, scambiatori, cogeneratori, con potenza inferiore a 35 KW	111.855
gruppi termici, gruppi frigo, scambiatori, cogeneratori, con potenza da 35 a 116 KW	864
gruppi termici, gruppi frigo, scambiatori, cogeneratori, con potenza da 116,1 a 349,90 KW	528
gruppi termici, gruppi frigo, scambiatori, cogeneratori, con potenza da 350 KW in poi	273
<b>totale complessivo impianti</b>	<b>113.520</b>

### Articolo 13 - Valutazione economica della concessione

Considerato che il corrispettivo del servizio in concessione è rappresentato solo ed esclusivamente dalle tariffe di cui all'art. 12 del presente capitolato d'oneri, la determinazione della valutazione economica della concessione deriva dall'esame dei seguenti parametri:

- frequenza controllo efficienza energetica e manutenzione degli impianti;
- ispezioni assoggettate al pagamento della tariffa, relativamente agli impianti per i quali non risulta pervenuto, quando dovuto, il rapporto di controllo tecnico (autocertificazione);
- ulteriori obblighi di pagamento delle tariffe ispettive, previsti nelle "Linee Guida" della Regione Molise, allegata al presente Capitolato d'Oneri e distinte con la lettera "A";



**IV DIPARTIMENTO**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO MOBILITA' E RISORSE NATURALI**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE**  
Via N. Sauro – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4291

Dalla banca dati della Regione Molise emerge che gli impianti censiti, risultano assoggettati alla periodicità di manutenzione di cui al seguente prospetto:

potenza impianti	periodicità manutenzione			
	annuale	biennale	quadriennale	impianti fuori ambito di applicazione D.P.R. n. 412/93 e D.P.R. n. 74/2013
inferiore a 35 KW	91.146	10.403	6.255	4.051
da 35 a 116 KW	864			
da 116,1 a 349,90 KW	528			
da 350 KW in poi	273			

In presenza di fattori variabili non prevedibili, quali il quantitativo di impianti assoggevoli al pagamento della tariffa ispettiva per la mancata trasmissione, quando dovuto, del rapporto di controllo tecnico (autocertificazione), nonché dell'ammontare degli importi connessi agli ulteriori obblighi di pagamento delle tariffe ispettive, previsti nelle "Linee Guida" della Regione Molise, determinare il valore reale della concessione non risulta possibile. Risulta doveroso, pertanto, effettuare una stima del valore della concessione ipotizzando che tutti i responsabili degli impianti, nel rispetto della normativa vigente, trasmettano i rapporti di controllo tecnico (autocertificazione).

La stima del valore annuale della concessione risulta, pertanto, determinato in € 649.592,18 come analiticamente dettagliato nella seguente tabella:

<b>gruppi termici, gruppi frigo, scambiatori, cogeneratori, con potenza inferiore a 35 KW</b>			
frequenza annuale (n. impianti x costo) tariffa € 6,25	frequenza biennale (n. impianti x costo) tariffa € 6,25/2 = 3,125	frequenza quadriennale (n. impianti x costo) tariffa € 6,25/4 = 1,562	Importo complessivo
(91.146 x 6,25) = 569.662,50	(10.403 x 3,125) = 32.509,37	(6.255 x 1,562) = 9.770,31	<b>611.942,18</b>
<b>gruppi termici, gruppi frigo, scambiatori, cogeneratori, con potenza da 35 a 116 KW</b>			
frequenza annuale (n. impianti x costo) tariffa € 12,50	frequenza biennale (n. impianti x costo) tariffa € 12,50/2 = 6,25	frequenza quadriennale (n. impianti x costo) tariffa € 12,50/4 = 3,125	Importo complessivo
(864 x 12,50) = 10.800,00	0,00	0,00	<b>10.800,00</b>
<b>gruppi termici, gruppi frigo, scambiatori, cogeneratori, con potenza da 116,1 a 349,90 KW</b>			
frequenza annuale (n. impianti x costo) tariffa € 25,00	frequenza biennale (n. impianti x costo) tariffa € 25,00/2 = 12,50	frequenza quadriennale (n. impianti x costo) tariffa € 25,00/4 = 6,25	Importo complessivo
(528 x 25,00) = 13.200,00	0,00	0,00	<b>13.200,00</b>
<b>gruppi termici, gruppi frigo, scambiatori, cogeneratori, con potenza da 350 KW in poi</b>			
frequenza annuale (n. impianti x costo) tariffa € 50,00	frequenza biennale (n. impianti x costo) tariffa € 50,00/2 = 25,00	frequenza quadriennale (n. impianti x costo) tariffa € 50,00/4 = 12,50	Importo complessivo
(273 x 50,00) = 13.650,00	0,00	0,00	<b>13.650,00</b>
Stima valore annuale della concessione IVA esclusa			<b>649.592,18</b>

Ne consegue che la stima quadriennale del valore della concessione ammonta ad € 2.598.368,72 IVA esclusa, mentre la riserva della Regione Molise di ricorrere al comma 5 dell'art. 63 del D.Lgs 50/2016, per un ulteriore periodo di quattro anni, determina un valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 35 comma 1 del medesimo D.Lgs, stimato in € 5.196.737,44 IVA esclusa.

#### **Articolo 14 - Remunerazione del servizio**

Per lo svolgimento del servizio, il concessionario avrà diritto ad incamerare l'importo delle tariffe poste a base di gara, al netto di eventuali ribassi praticati nell'offerta tecnica.



**IV DIPARTIMENTO**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO MOBILITA' E RISORSE NATURALI**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE**  
Via N. Sauro – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4291

---

Le tariffe serviranno a coprire interamente i costi sostenuti dal concessionario per lo svolgimento delle attività ispettive e di accertamento indicate nel presente capitolato d'oneri o direttamente dalla normativa.

Al fine di evitare contenziosi con i cittadini, il concessionario costantemente controllerà l'avvenuto pagamento delle tariffe dovute dall'utenza per le attività ispettive assoggettate a pagamento. Qualora il dovuto pagamento non fosse avvenuto entro trenta giorni dalla richiesta, il concessionario trasmetterà all'interessato una nota di sollecito concedendo un adeguato termine per la regolarizzazione.

#### **Articolo 15 - Requisiti di partecipazione**

Sono ammessi alla gara gli operatori economici individuati all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 con l'osservanza della disciplina di cui agli art. 47 e 48 del D.Lgs 50/2016.

Possono partecipare alla gara i concorrenti in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

- **requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1, lett. a - All. XVI del D.Lgs. 50/2016):**
  - iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, per il tipo di attività inerente l'accertamento ed ispezione degli impianti termici;
- **requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1, lett. b - art. 86 comma 4 - All. XVII parte I del D.Lgs. 50/2016):**
  - dichiarazione di almeno due istituti bancari o comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
  - aver realizzato un fatturato globale d'impresa nell'ultimo triennio, per servizi attinenti l'attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici presso Enti pubblici, almeno pari ad € 1.000.000,00 IVA esclusa, ovvero un fatturato riproporzionato al più breve periodo dell'avvio dell'attività per le imprese di nuova costituzione.
- **requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83 comma 1, lett. c – art. 86 comma 5 - All. XVII parte II del D.Lgs. 50/2016):**
  - aver svolto nell'ultimo triennio, presso Enti pubblici, almeno un servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici;
  - aver eseguito nell'ultimo triennio, per conto di Enti pubblici e senza alcuna contestazione da parte degli stessi Enti, almeno numero 1.500 ispezioni di impianti termici, ovvero un numero riproporzionato al più breve periodo dell'avvio dell'attività per le imprese di nuova costituzione;
  - indicazione dei titoli di studio e professionali dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizio;
  - indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente ed il numero di dirigenti e/o responsabili impiegati nell'ultimo triennio;
  - indicazione delle attrezzature, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire il servizio.

#### **Articolo 16 – Requisiti minimi professionali personale ispettivo**

L'attività di ispezione, conformemente a quanto disposto dall'allegato C del DPR 74/2013, deve essere affidata dal concessionario a personale esperto.

Il personale incaricato di eseguire le ispezioni, deve possedere i seguenti requisiti:

- a) una formazione tecnica e professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'art. 4 comma 1 DM 37/08, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare;
- b) la conoscenza della legislazione e delle norme relative agli impianti da ispezionare e una pratica sufficiente di tali ispezioni;
- c) la competenza richiesta per redigere il rapporto di ispezione in tutti i suoi contenuti.



**IV DIPARTIMENTO**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO MOBILITA' E RISORSE NATURALI**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE**  
Via N. Sauro – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4291

---

Le operazioni di ispezione devono essere svolte con la massima integrità professionale e competenza tecnica e non devono essere condizionate da pressioni ed incentivi che possano influenzare il giudizio o i risultati del controllo.

Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato delle verifiche, la remunerazione di ciascun ispettore non deve dipendere né dal numero delle verifiche effettuate né dai risultati di tali verifiche.

Deve essere garantito il continuo aggiornamento professionale, in funzione dell'evoluzione della tecnica, della normativa e della legislazione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi o seminari.

Il personale del concessionario resta vincolato dal segreto professionale.

Prima dell'attivazione del servizio il concessionario dovrà comunicare all'Ente concedente i nomi ed i titoli del personale assegnato alle ispezioni, allegando alla comunicazione copia di idoneo documento di riconoscimento e dovrà, altresì, essere comunicata tempestivamente ogni successiva variazione.

Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, amministrativi e tecnici addetti alle ispezioni, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali e ne assume, quindi, a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il concessionario dovrà, inoltre, eseguire le prestazioni contrattualmente affidate nella piena e totale osservanza dei regolamenti, della normativa e delle leggi nazionali e regionali vigenti con particolare riguardo a quelle relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro, a quelle antinfortunistiche e sulla salute.

Il concessionario è, altresì, tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona dove svolgerà il servizio.

#### **Articolo 17 – Incompatibilità**

Deve essere garantita l'indipendenza dell'organismo esterno e del personale incaricato ad eseguire le ispezioni degli impianti termici. In particolare si deve garantire che non ci siano interessi di natura economica (o rapporti), diretti o indiretti, con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici.

L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni non devono aver partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato.

L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni, non possono essere venditori di energia per impianti termici, né i mandatari di uno di questi.

#### **Articolo 18 - Referenti del servizio**

Sono referenti del servizio oggetto della concessione:

- per la Regione Molise il Servizio Programmazione Politiche Energetiche, nella persona del dirigente del Servizio;
- per il concessionario, un tecnico qualificato con il compito di coordinatore delle operazioni di accertamento ed ispezione degli impianti termici che lo rappresenterà e che costituirà l'interfaccia principale della Regione Molise.

Il coordinatore dovrà avere piena conoscenza della documentazione di appalto e dovrà essere munito dei poteri necessari per la gestione del servizio appaltato.

#### **Articolo 19 - Modalità di presentazione delle offerte**

Le offerte, redatte in lingua italiana, devono pervenire all'indirizzo e nel termine fissato nel bando di gara, non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre il suddetto termine.

Le offerte, conformemente a quanto prescritto nel bando di gara, dovranno pervenire in un plico contenente due buste separate recanti ciascuna l'indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni:

- "A - documentazione di gara";
- "B - offerta tecnica";



**IV DIPARTIMENTO**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO MOBILITA' E RISORSE NATURALI**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE**  
Via N. Sauro – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4291

---

**Articolo 20 - Offerta tecnica**

Per quanto attiene l'offerta tecnica, la ditta partecipante dovrà redigere un progetto complessivo di **massimo 30 facciate** (foglio A4, caratteri leggibili) articolato nelle parti di seguito individuate.

Il piano economico finanziario è da ritenersi escluso dal computo delle 30 facciate (foglio A4, caratteri leggibili) di cui all'offerta tecnica.

L'offerta tecnica dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta all'ultima pagina con firma per esteso dal legale rappresentante dell'impresa.

In caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito, detta offerta dovrà essere siglata in ogni foglio e sottoscritta per esteso in quello finale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti raggruppandi.

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, l'offerta dovrà essere siglata in ogni foglio e sottoscritta per esteso in quello finale dal legale rappresentante del soggetto mandatario.

In particolare l'offerta tecnica dovrà essere suddivisa nei seguenti capitoli e paragrafi in relazione ai criteri stabiliti ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al successivo art. 21:

- 1) progetto di organizzazione del servizio e piano economico finanziario;
- 2) campagna di comunicazione;
- 3) certificazioni;
- 4) caratteristiche del software adottato per la gestione della banca dati con riferimento ai contenuti minimi ed all'adempimento degli obblighi di legge in materia di semplificazione amministrativa (codice dell'Amministrazione digitale) e di tenuta degli archivi informatici;
- 5) formazione ed informazione.

Il piano economico e finanziario deve essere redatto a dimostrazione della validità del servizio proposto e della copertura degli investimenti e dei costi della connessa gestione per il periodo di durata della concessione, in funzione delle attività nel loro complesso e con particolare riferimento alle ispezioni da effettuare in virtù di quanto stabilito nel capitolato d'onori e di ogni altra attività proposta dall'offerente.

Il Piano è finalizzato ad individuare la dinamica economica e finanziaria generata dalla gestione del servizio oggetto della presente concessione e costituisce lo sviluppo in termini numerici del progetto di gestione proposto. Dovrà essere predisposto tramite un modello di simulazione "ad hoc" in grado di identificare e quantificare, sulla base del progetto di gestione, i costi nonché individuare l'equilibrio economico-finanziario complessivo tramite la corretta valutazione e previsione delle entrate. Il modello di simulazione dovrà stimare i flussi di cassa in uscita legati ai costi di gestione e quelli in entrata, all'interno di un orizzonte temporale predefinito pari alla durata della concessione.

La scarsa chiarezza espositiva del piano economico finanziario o la sua estrema sinteticità non darà luogo a richiesta di chiarimenti.

Il piano economico-finanziario verrà allegato al contratto di concessione, il concessionario, a proprie spese, con cadenza trimestrale dovrà trasmettere all'Ente concedente una relazione a dimostrazione del mantenimento degli equilibri economico-finanziari indicati nel piano economico finanziario, sottoscritta dal legale rappresentante del concessionario e controfirmata da un dottore commercialista iscritto all'Albo.

**Articolo 21 – Criteri di valutazione offerta tecnica**

La procedura di valutazione prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, sulla base dei seguenti criteri applicati all'offerta tecnica:

<b>ARTICOLAZIONE OFFERTA TECNICA</b>		Punteggio massimo
<b>1</b>	<b>Progetto di organizzazione del servizio e piano economico finanziario</b>	



**IV DIPARTIMENTO**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO MOBILITA' E RISORSE NATURALI**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE**  
Via N. Sauro – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4291

	<p><b>Valutazione sulla chiarezza nell'esposizione delle procedure indicate in merito:</b> (Max 7 punti)</p> <p><b>1.a</b> - ai tempi per le attività da svolgere: <b>punti 3</b> (attribuibili mediante la sottoindicata procedura "A")</p> <p>- alle modalità di espletamento delle attività: <b>punti 4</b> (attribuibili mediante la sottoindicata procedura "A")</p>	
	<p><b>Valutazione delle attività complementari e migliorative dei compiti indicati nel capitolato d'oneri:</b> (Max 18 punti)</p> <p><b>1.b</b> - per miglioramenti relativi alle attività dell'articolo 6: <b>punti 5</b> (attribuibili mediante la sottoindicata procedura "A")</p> <p>- per miglioramenti relativi alle attività dell'articolo 8: <b>punti 6</b> (attribuibili mediante la sottoindicata procedura "A")</p> <p>- attività, non prescritte dal capitolato d'oneri, funzionali al miglioramento, diretto o indiretto, del contenimento energetico e della tutela ambientale: <b>punti 7</b> (attribuibili mediante la sottoindicata procedura "A")</p>	<b>Max 50 punti</b>
	<p><b>1.c</b> <b>Rimodulazione, in diminuzione, delle tariffe:</b> (Max 10 punti) (attribuibili mediante la sottoindicata procedura "B")</p>	
	<p><b>1.d</b> <b>Valutazione del piano economico e finanziario e sua coerenza con il progetto:</b> (Max 15 punti) (attribuibili mediante la sottoindicata procedura "A")</p>	
<b>2</b>	<p><b>Campagna di comunicazione</b></p>	
	<p><b>2.a</b> <b>Frequenza delle azioni di cui al punto 2.b:</b> (Max 2 punti)</p> <p>Cadenza minima semestrale delle azioni: <b>punti 2</b></p> <p>Cadenze più lunghe: attribuzione del minor punteggio in proporzione</p>	
	<p><b>2.b</b> <b>Capillarità e strumenti:</b> (Max 3 punti) Strumenti complessivamente utilizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- per ogni Emittente Televisiva, a diffusione locale, utilizzata: <b>punti 1,0</b></li><li>- per ogni Emittente radiofonica, a diffusione locale, utilizzata: <b>punti 0,5</b></li><li>- per manifesti diffusi nel territorio: <b>punti 0,5</b></li></ul>	<b>Max 5 punti</b>



**IV DIPARTIMENTO**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO MOBILITA' E RISORSE NATURALI**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE**  
Via N. Sauro – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4291

<b>3</b>	<b>Certificazioni</b>	
<b>3.a</b>	<b>Certificazione di qualità posseduta (norma UNI EN ISO 9001/2008):</b> (Max 9 punti).  – riferimento specifico alle attività di ispezione dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici: <b>punti 3</b>  – riferimento specifico alla gestione informatica degli archivi: <b>punti 3</b>  – riferimento specifico alla gestione dei contatti con gli utenti: <b>punti 3</b>	<b>Max 20 punti</b>
<b>3.b</b>	<b>Certificazione di qualità posseduta (norma ISO 50001 – Sistemi di gestione dell'energia):</b> punti 5	
<b>3.c</b>	<b>Delibera n. 40/14 dell'AEEGSI “disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas”:</b> (Max. 6 punti)  – espletamento attività di accertamento documentale su impianti di utenza a gas: <b>punti 3</b>  – espletamento attività di verifica su impianti di utenza a gas: <b>punti 3</b>	
<b>4</b>	<b>Caratteristiche del software adottato per la gestione della banca dati con riferimento ai contenuti minimi ed all'adempimento degli obblighi di legge in materia di semplificazione amministrativa (Codice dell'Amministrazione digitale) e di tenuta degli archivi informatici.</b>	
<b>4.a</b>	- applicazione dei criteri minimi di fascicolazione e dematerializzazione dei documenti: <b>punti 4</b> (attribuibili mediante la sottoindicata procedura “A”)	<b>Max 10 punti</b>
<b>4.b</b>	- tenuta degli archivi informatici in sicurezza da rischi di distruzione, perdita, etc...: <b>punti 6</b> (attribuibili mediante la sottoindicata procedura “A”)	
<b>5</b>	<b>Formazione ed informazione</b>	
<b>5.a</b>	<b>Formazione ed aggiornamento del personale: (Max 4 punti)</b>  - Cadenza minima semestrale delle azioni: <b>punti 4</b>  - Cadenze più lunghe: attribuzione del minor punteggio in proporzione	



**IV DIPARTIMENTO**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO MOBILITA' E RISORSE NATURALI**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE**  
Via N. Sauro – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4291

<b>5.b</b>	<b>Rapporti ed informazione con i manutentori: (Max 4 punti)</b> - Cadenza minima semestrale delle azioni: <b>punti 4</b> - Cadenze più lunghe: attribuzione del minor punteggio in proporzione	<b>Max 15 punti</b>
<b>5.c</b>	<b>Competenza dell'azienda nella formazione professionale: (Max 7 punti)</b> - competenza nei corsi ENEA attinenti il settore (organizzazione e/o docenze corsi ENEA): <b>punti 5</b> - competenza in altri corsi di formazione attinenti il settore (organizzazione e/o docenze in altri corsi): <b>punti 2</b>	
<b>TOTALE</b>		<b>100 punti</b>

**Procedura "A"**

Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione e migliorare la leggibilità della motivazione, la Commissione di valutazione dovrà:

- procedere ad esprimere, per ciascun elemento specifico di valutazione individuato nel presente capitolato, un giudizio sintetico corrispondente ad uno fra 4 giudizi predeterminati;
- a ciascuno di tali giudizi corrisponderà, in via automatica, un determinato coefficiente matematico espresso in termini di frazione, da utilizzarsi per la concreta attribuzione dei punteggi.

Tali giudizi sintetici ed i relativi coefficienti vengono esposti nella sottoestesa tabella A

**Tabella A**

<b>Giudizio</b>	<b>Coefficiente</b>
Insufficiente	0/4
Sufficiente	2 /4
Buono	3 /4
Ottimo	4 /4

Nello specifico, i punti che verranno attribuiti in ragione di ciascun sottocriterio scaturiranno dal prodotto tra la media dei coefficienti assegnati dalla Commissione (da 0 /4 a 4 /4) e il massimo punteggio attribuibile per ciascun sottocriterio di valutazione.



**IV DIPARTIMENTO**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO MOBILITA' E RISORSE NATURALI**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE**  
Via N. Sauro – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4291

---

**Procedura “B”**

L'assegnazione del punteggio previsto nel punto 1.c (massimo 10 punti) verrà determinato, a conclusione della valutazione di tutte le offerte ammesse, applicando la seguente formula:

$$PT = (C.min/C.off) \times 10$$

dove:

- PT = punteggio da attribuire;
- C. min = importo corrispondente all'offerta minima presentata;
- C. off = importo corrispondente all'offerta dell'impresa esaminata;
- 10 = valore massimo del punteggio attribuibile.

Gli importi di cui a (C.min) e (C.off), saranno determinati dalla somma dei singoli importi delle tariffe, rideterminate in diminuzione e offerte dalle imprese.

Le tariffe rideterminate dall'offerta dell'aggiudicatario, saranno parte integrante del contratto ed entreranno in vigore con decorrenza dalla data di stipula del medesimo contratto.

**Articolo 22 - Procedura di gara**

La presente concessione è regolata dalla parte III del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e dalle disposizioni richiamate nel presente capitolato d'oneri, nel bando di gara e nei documenti di gara.

L'aggiudicazione della concessione avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.

La selezione del contraente avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, mediante l'applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 21 del presente capitolato d'oneri.

**Articolo 23 – Cauzioni**

A corredo dell'offerta il concorrente dovrà presentare una garanzia provvisoria, conformemente a quanto previsto dall'art. 93 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i..

A garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi della prestazione, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva, conformemente a quanto previsto dall'art. 103 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i..

**Articolo 24 – Penali**

Per ogni inadempienza lieve in qualunque modo derivante dall'attività, la Regione Molise applicherà una penale con la sola formula della contestazione dirigenziale previa richiesta di giustificazioni da fornire entro trenta giorni.

Per ogni inadempienza lieve non giustificata sarà applicata una penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.

In caso di inadempienza grave non giustificata la Regione Molise può procedere alla risoluzione del contratto.

Le penali saranno rimosse dalla Regione Molise mediante versamento, da parte del concessionario, alla tesoreria dell'Ente entro 15 giorni decorrenti dalla loro esecutività. Il ritardato pagamento entro i termini prescritti implica una mora in ragione del 5% per ogni settimana o frazione di essa di ritardo.



**IV DIPARTIMENTO**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO MOBILITA' E RISORSE NATURALI**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE**  
Via N. Sauro – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4291

---

Decorse inutilmente quattro settimane la Regione Molise provvederà al recupero delle somme mediante incameramento della cauzione. In tal caso, la cauzione dovrà essere reintegrata entro i termini di cui alla vigente normativa.

**Articolo 25 - Circostanze oggettive e natura del servizio**

Il concessionario, con la presentazione dell'offerta, riconosce che essa è remunerativa di tutti gli oneri diretti ed indiretti che sosterrà per svolgere il servizio.

Tale assunzione di responsabilità è conseguente all'aver preso atto della natura del servizio, della normativa vigente, dell'estensione del territorio della Regione Molise sul quale dovranno essere eseguite le ispezioni, delle problematiche e delle circostanze specifiche connesse con l'espletamento del servizio nella sua complessa articolazione.

Con l'offerta formulata e la presentazione del piano economico e finanziario il concessionario assume inoltre interamente su di sé, esentandone l'amministrazione concedente, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali e civili connesse con l'espletamento del servizio conferito.

Esso non potrà quindi eccepire, durante l'espletamento del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi naturali e terzi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore.

Per tutte le ragioni espresse l'offerente è tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità che riterrà più opportune, allo scopo di formulare l'offerta tecnica-economica con piena ed esclusiva responsabilità.

Dopo la stipulazione del contratto il concessionario non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le condizioni e le circostanze locali in cui deve svolgersi il servizio, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante la gestione del servizio.

**Articolo 26 - Subappalto della concessione**

È fatto divieto di subappaltare la concessione del servizio o parti dello stesso ovvero cessione a terzi, a qualsiasi titolo.

**Articolo 27 - Clausola sociale**

A norma dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, per esigenze sociali, si prescrive alla ditta aggiudicataria della presente procedura, al fine dell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato d'oneri, di assorbire ed utilizzare, prioritariamente, il personale già dipendente del concessionario dell'ATI : ESA S.r.l. – SOLARE S.r.l., che in precedenza gestiva in concessione il medesimo servizio.

**Articolo 28 – Successione nel contratto.**

Nel caso di mutamento nella titolarità dell'esercizio della funzione del servizio di ispezione degli impianti termici da parte della Regione Molise, per intervenute modifiche normative, o per delega di funzione disposta con provvedimento amministrativo, l'ente titolare o delegato succede nel rapporto contrattuale in corso e il concessionario è obbligato a svolgere il servizio agli stessi patti e condizioni del contratto in essere.



**IV DIPARTIMENTO**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO MOBILITA' E RISORSE NATURALI**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE**  
Via N. Sauro – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4291

---

**Articolo 29 - Trattamento dei dati personali. Riservatezza**

Il concessionario ed il personale e collaboratori assegnati, a qualunque titolo, al servizio, dovranno mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti e le informazioni di cui sono venuti in possesso.

I documenti, autocertificazioni, verbali di verifica e quant'altro prodotto e ricevuto nell'espletamento del servizio, saranno di proprietà dell'Ente concedente che potrà farne liberamente uso senza alcuna autorizzazione preventiva.

Il concessionario, pertanto, non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

Si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali ed in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. n°196/03 e s.m.i., a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

**Articolo 30 - Contratto**

L'aggiudicatario è tenuto a stipulare apposito contratto, redatto in forma pubblico-amministrativa, ai sensi della normativa vigente.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione dei contratti nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulle prestazioni.

Il legale rappresentante della Ditta aggiudicataria deve presentarsi per la stipula del contratto nella data e luogo indicato dall'Amministrazione.

Ove tale termine non venga rispettato e non giustificato, l'Amministrazione può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dalla aggiudicazione, procedendo ad aggiudicare il servizio al concorrente ritenuto idoneo che segue in graduatoria, ovvero, qualora necessario, dando inizio alla procedura in danno per un nuovo esperimento di gara, con rivalsa delle spese e di ogni altro danno.

**Articolo 31 - Rinuncia all'affidamento**

Qualora l'aggiudicatario non intenda accettare l'assegnazione del servizio, non potrà avanzare alcun diritto di recupero della garanzia provvisoria e sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Regione Molise a seguito di affidamento al nuovo concessionario.

**Articolo 32 – Inadempienze gravi, risoluzione**

Oltre a quanto stabilito dall'articolo 1453 del Codice Civile, la Regione Molise ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- mancato rispetto da parte del concessionario della normativa vigente ovvero applicazione parziale o arbitraria delle norme vigenti;
- mancato rispetto del divieto di subappalto della concessione del servizio;
- mancato reintegro della cauzione incamerata dall'Ente;
- perdita da parte del concessionario dei requisiti richiesti dal bando per l'ammissione alla gara;
- mancato rispetto di aspetti fondamentali del progetto gestionale presentato dal concessionario e del piano economico finanziario, oggetto di valutazione ed attribuzione di punteggio secondo i criteri del bando di gara;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'aggiudicatario a seguito di diffide formali ad adempiere;



**IV DIPARTIMENTO**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO MOBILITA' E RISORSE NATURALI**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE**  
Via N. Sauro – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4291

---

- gravi ritardi nello svolgimento del servizio ovvero interruzione del servizio;
- mancata comunicazione delle informazioni e dei dati attinenti alla gestione del servizio ed alla banca dati, nonché mancata rendicontazione economica e finanziaria del servizio nei tempi e con le modalità stabilite nel presente capitolato d'oneri;
- arbitrario abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, da parte del concessionario di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto;
- divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme;
- contestazione di penali per un valore superiore al 10% dell'importo contrattuale.

I casi elencati saranno contestati al concessionario del servizio previamente per iscritto o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Regione Molise non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del prestatore di qualsivoglia natura.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto la Regione Molise ha diritto di incamerare la garanzia definitiva.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare il servizio a terzi, con imputazione al concessionario inadempiente del maggior costo.

#### **Articolo 33 - Controlli e verifiche sul servizio erogato**

Alla Regione Molise è attribuita la più ampia facoltà di controllo e verifica sulle attività inerenti il servizio, restando comunque salva l'autonomia organizzativa del concessionario entro i limiti dettati dall'obbligo di mantenere gli standard del servizio previsti nel presente capitolato.

Oltre alle ordinarie attività relative al controllo sulla corretta esecuzione del contratto e sul rispetto della vigente normativa, la Regione Molise si riserva la facoltà di effettuare, periodicamente ed a campione, indagini volte a verificare:

- il grado di soddisfazione degli utenti in merito al servizio svolto;
- l'espletamento concreto delle ispezioni in loco;
- l'andamento generale della gestione del servizio nel suo complesso.

#### **Articolo 34 - Ispezioni a richiesta**

Eventuali richieste di ispezioni, pervenute da parte di terzi soggetti – pubblici o privati – saranno considerate come istanze per consulenze ispettive e, pertanto, saranno a carico del richiedente, ai costi indicati nelle tariffe contrattuali, fatte salve eventuali ulteriori spese dimostrate dal concessionario.

#### **Articolo 35 – Pendenze**

Il concessionario dovrà eseguire le prestazioni necessarie relative a pendenze in corso presenti alla data di stipula del contratto.

#### **Articolo 36 - Attività dell'Ente concedente in merito all'avvio della concessione**

In merito all'avvio della concessione del servizio, la Regione Molise provvederà:

- a nominare un proprio responsabile, quale riferimento per il concessionario, che vigili sull'attività espletata ai fini dell'applicazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato. Detto responsabile deve altresì collaborare con il concessionario e valutare l'efficienza e l'efficacia del servizio e fornire indicazioni e/o prescrizioni per il miglioramento organizzativo, logistico e tecnico;



**IV DIPARTIMENTO**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO MOBILITA' E RISORSE NATURALI**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE**  
Via N. Sauro – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4291

---

- a fornire la banca dati in suo possesso, la documentazione e le informazioni necessarie alla corretta gestione del servizio, al fine di garantire la continuità con la precedente gestione della concessione.

**Articolo 37 - Norme di rinvio**

Per quanto non disciplinato e previsto nel presente capitolato si fa rinvio al bando di gara ed alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

**Articolo 38 - Foro competente**

Per le controversie relative alla presente concessione di servizio è competente esclusivamente il Foro di Campobasso.



**IV DIPARTIMENTO**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO MOBILITA' E RISORSE NATURALI**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE**  
Via N. Sauro – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4291

---

**ALLEGATO “A”**

**(D.G.R. n.74 del 13.03.2017)**

**“LINEE GUIDA” IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E  
ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI  
EDIFICI**

**INDICE**

- Articolo 1. - Premessa.
- Articolo 2. - Termini e definizioni.
- Articolo 3. - Oggetto ed ambito di applicazione.
- Articolo 4. - Catasto regionale impianti termici.
- Articolo 5. - Rapporti con le autorità pubbliche.
- Articolo 6. - Costituzione della banca dati.
- Articolo 7. - Controllo e manutenzione degli impianti termici.
- Articolo 8. - Comunicazioni in merito allo stato dell'impianto.
- Articolo 9. - Ispezione sugli impianti termici.
- Articolo 10. - Ispezioni a richiesta.
- Articolo 11. - Rapporto di controllo tecnico (autocertificazione).
- Articolo 12. - Accertamento documentale.
- Articolo 13. - Modalità di preavviso delle ispezioni.
- Articolo 14. - Oggetto e modalità dell'ispezione.
- Articolo 15. - Diffida ad adempiere.
- Articolo 16. - Termini di adeguamento.
- Articolo 17. - Accertamento di violazione.
- Articolo 18. - Ripetizione delle ispezioni.
- Articolo 19. - Casi di pericolo immediato.
- Articolo 20. - Pagamento delle ispezioni.
- Articolo 21. - Sanzioni.



**IV DIPARTIMENTO**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO MOBILITA' E RISORSE NATURALI**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE**  
Via N. Sauro – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4291

---

### Articolo 1 – Premessa

Le presenti “Linee Guida” regolamentano l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, direttamente ovvero mediante organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l’indipendenza.

Tale attività, eseguita in un contesto normativo, nazionale e comunitario, che intende promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, è eseguita con costi a carico degli utenti, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., il quale pone a carico delle amministrazioni competenti l’onere di provvedere alla copertura dei costi attraverso una equa ripartizione tra utenti finali.

Le presenti “Linee Guida” disciplinano i criteri adottati dalla Regione Molise nell’eseguire le attività di accertamento e le ispezioni, secondo principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e finalizzate a:

- a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
- b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni normative;
- c) rispettare quanto prescritto in merito all’esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva;
- d) monitorare l’efficacia delle politiche pubbliche.

### Articolo 2 - Termini e definizioni

Ai fini dell’applicazione delle presenti “Linee Guida”, ai sensi dell’art. 2 e dell’allegato A del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., si intende per:

**generatore di calore o caldaia:** il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;

**potenza termica utile di un generatore di calore:** la quantità di calore trasferita nell’unità di tempo al fluido termovettore; l’unità di misura utilizzata è il kW;

**pompa di calore:** un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall’ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all’ambiente a temperatura controllata;

**valori nominali delle potenze e dei rendimenti:** i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;

**cogenerazione:** produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011;

**energia consegnata o fornita:** energia espressa per vettore energetico finale, fornita al confine dell’edificio agli impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i servizi energetici dell’edificio;

**sistema di climatizzazione estiva o impianto di condizionamento d’aria:** complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell’aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata;

**sistema tecnico, per l’edilizia:** impianto tecnologico dedicato a un servizio energetico o a una combinazione dei servizi energetici o ad assolvere a una o più funzioni connesse con i servizi energetici dell’edificio. Un sistema tecnico è suddiviso in più sottosistemi;

**teleriscaldamento o teleraffrescamento:** distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;

**vettore energetico:** sostanza o energia fornite dall’esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell’edificio;

**impianto termico:** impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di



**IV DIPARTIMENTO**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO MOBILITA' E RISORSE NATURALI**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE**  
Via N. Sauro – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4291

---

riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unita' immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;

**accertamento:** insieme delle attivita' di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;

**autorita' competente:** autorita' responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni o la diversa autorita' indicata dalla legge regionale, come indicato all'art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**combustione:** processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;

**conduttore di impianto termico:** operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;

**conduzione di impianto termico:** insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili ne' di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;

**contratto servizio energia:** contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;

**controllo:** verifica del grado di funzionalita' ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;

**diagnosi energetica:** elaborato tecnico che individua e quantifica le opportunita' di risparmio energetico sotto il profilo dei costi-benefici dell'intervento, individua gli interventi per la riduzione della spesa energetica e i relativi tempi di ritorno degli investimenti nonche' i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica e la motivazione delle scelte impiantistiche che si vanno a realizzare. La diagnosi deve riguardare sia l'edificio che l'impianto;

**esercizio:** attivita' che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attivita' relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;

**fabbisogno annuo di energia primaria per la Climatizzazione invernale:** quantita' di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto;

**fluido termovettore:** fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;

**gradi giorno di una localita':** parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unita' di misura utilizzata e' il grado giorno, GG;

**impianto termico di nuova installazione:** impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico;

**indice di prestazione energetica EP parziale:** esprime il fabbisogno di energia primaria parziale riferito ad un singolo uso energetico dell'edificio (a titolo d'esempio: alla sola climatizzazione invernale e/o alla climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda per usi sanitari e/o illuminazione artificiale) riferito all'unita' di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m<sup>2</sup>anno o kWh/m<sup>3</sup>anno;

**indice di prestazione energetica EP:** esprime il fabbisogno di energia primaria globale riferito all'unita' di superficie utile o di volume lordo riscaldato, espresso rispettivamente in kWh/m<sup>2</sup>anno o kWh/m<sup>3</sup>anno;

**ispezioni sugli impianti termici:** interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorita' pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.;



**IV DIPARTIMENTO**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO MOBILITA' E RISORSE NATURALI**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE**  
Via N. Sauro – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4291

---

**locale tecnico:** ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato;

**macchina frigorifera:** nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, e' qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

**manutenzione:** insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalita' e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;

**manutenzione ordinaria dell'impianto termico:** operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi, e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;

**manutenzione straordinaria dell'impianto termico:** interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;

**occupante:** chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilita', a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;

**potenza termica convenzionale di un generatore di calore:** potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unita' di misura utilizzata e' il kW;

**potenza termica del focolare di un generatore di calore:** prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unita' di misura utilizzata e' il kW;

**potenza termica utile nominale:** potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore puo' fornire in condizioni nominali di riferimento;

**proprietario dell'impianto termico:** soggetto che, in tutto o in parte, e' proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilita' posti a carico del proprietario dalla vigente normativa sono da intendersi riferiti agli amministratori;

**rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore:** rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;

**rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico:** rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria, si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;

**rendimento termico utile di un generatore di calore:** rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;

**responsabile dell'impianto termico:** occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unita' immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unita' immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato, nel caso di edifici di proprieta' di soggetti diversi dalle persone fisiche;

**ristrutturazione di un impianto termico:** insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonche' la risistemazione impiantistica nelle singole unita' immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;

**SCOP:** coefficiente di prestazione medio stagionale delle pompe di calore determinato in condizioni di riferimento secondo la EN 14825 per la climatizzazione invernale;

**SEER:** coefficiente di prestazione medio stagionale delle macchine frigorifere determinato in condizioni di riferimento secondo la EN 14825 per la climatizzazione estiva;

**servizi energetici degli edifici:**



**IV DIPARTIMENTO**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO MOBILITA' E RISORSE NATURALI**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE**  
Via N. Sauro – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4291

---

- a)** climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
- b)** produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
- c)** climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
- d)** illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;
- sostituzione di un generatore di calore:** rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;
- sottosistema di generazione:** apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:
- a)** prodotto dalla combustione;
- b)** ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.);
- c)** contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;
- d)** contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;
- temperatura dell'aria in un ambiente:** la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica UNI 8364-1;
- terzo responsabile dell'impianto termico:** impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
- unità cogenerativa:** unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011.

### **Articolo 3 – Oggetto ed ambito di applicazione**

Le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici sono svolte secondo le norme stabilite nelle presenti "Linee Guida".

Sono regolamentati dalle presenti "Linee Guida" tutti gli impianti termici installati sul territorio della Regione Molise, così come definiti dalle norme vigenti in materia.

### **Articolo 4 - Catasto regionale impianti termici**

La Regione Molise, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 74/2013 e s.m.i., provvede ad istituire e gestire un sistema informativo unificato denominato Catasto Unico Regionale Impianti Termici nel quale dovranno essere inseriti gli impianti termici regionali.

### **Articolo 5 - Rapporti con le autorità pubbliche**

La Regione promuove le necessarie intese con altre Autorità pubbliche al fine di realizzare un sistema integrato di collaborazione finalizzato alla sicurezza dei cittadini, al risparmio energetico, al rispetto della legge e a quanto stabilito dalle presenti "Linee Guida". Collabora con gli erogatori di energia al fine dell'acquisizione dei dati utili per la redazione del catasto regionale degli impianti nonché con i distributori di gas, anche per quanto previsto dal Decreto Legislativo n°164/2000 al comma 6 dell'art. 16.



**IV DIPARTIMENTO**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO MOBILITA' E RISORSE NATURALI**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE**  
Via N. Sauro – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4291

---

I livelli di collaborazione raggiunti dalla Regione con i vari enti, e gli erogatori di energia, sono estesi all'Organismo Affidatario del servizio ispettivo, qualora presente, il quale è tenuto a rispettare il contenuto delle intese e degli accordi.

#### **Articolo 6 - Costituzione della banca dati**

Al fine di garantire il mantenimento di una banca dati aggiornata, la Regione richiede alle società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti la comunicazione dell'ubicazione e della titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi.

Ulteriori dati possono essere richiesti ai Comuni, anche per via informatica, ai Vigili del Fuoco, INAIL, ASL e ad altri soggetti fornitori di combustibile.

La Banca dati si aggiorna anche con le comunicazioni obbligatorie effettuate dai responsabili degli impianti termici.

La Regione Molise è, in ogni caso, proprietaria dei dati acquisiti e della banca dati nel suo complesso, anche quando il servizio è affidato ad organismo esterno, pubblico o privato.

#### **Articolo 7 – Controllo e manutenzione degli impianti termici**

Gli impianti termici saranno assoggettati ad un criterio di classificazione necessario per distinguerli in relazione alla violazione delle norme in materia di risparmio energetico e tutela ambientale, nonché in materia di sicurezza degli stessi.

Saranno classificati nelle seguenti categorie:

- impianti privi di anomalie;
- impianti che violano norme di natura energetica o ambientale;
- impianti che violano norme di sicurezza.

Gli impianti che violano norme di natura energetica o ambientale, saranno assoggettati alle procedure previste dall'articolo 18 delle presenti "Linee Guida", mentre gli impianti che violano norme di sicurezza, saranno assoggettati alla procedura prevista dall'articolo 15 delle medesime "Linee Guida".

L'esercizio degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale ed estiva è ammesso solo se l'impianto è dotato di tutta la documentazione e di tutte le autorizzazioni prescritte dalle leggi vigenti.

L'impianto è condotto nel rispetto delle normative vigenti, in materia di sicurezza, di risparmio energetico e di tutela ambientale, e delle disposizioni delle presenti "Linee Guida".

Il corretto esercizio di un impianto termico si svolge inoltre attraverso il controllo e la manutenzione dello stesso, intesi come il complesso di operazioni, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, che comportano l'assunzione di responsabilità in ordine al rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

La normativa vigente stabilisce modalità e cadenze temporali in cui effettuare le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti, nonché le operazioni di controllo dell'efficienza energetica degli stessi.

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 74/2013 e s.m.i., le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nel medesimo art. 7.

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 74/2013 e s.m.i., le operazioni di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettuano conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nel medesimo art. 8 e nell'allegato A dello stesso D.P.R. 74/2013 e s.m.i.,.

Al termine delle suddette operazioni, l'operatore incaricato ad eseguirle è tenuto a redigere e sottoscrivere il Rapporto di Controllo Tecnico, all'uopo predisposto dall'Autorità competente in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto.

Il Rapporto di Controllo Tecnico deve essere sottoscritto dal responsabile dell'impianto, lo stesso deve essere consegnato in copia al medesimo responsabile dell'impianto e altra copia deve essere trasmessa all'Autorità competente, nei termini di cui all'art. 11 delle presenti "Linee Guida".



**IV DIPARTIMENTO**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO MOBILITA' E RISORSE NATURALI**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE**  
Via N. Sauro – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4291

---

Qualora durante l'esecuzione delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici, nonché di controllo di efficienza energetica, l'operatore incaricato dal responsabile dell'impianto rilevi anomalie dell'impianto, provvede a riportare sul Rapporto di Controllo Tecnico le anomalie e le prescrizioni atte ad eliminarle, provvedendo, nel contempo, a sollecitare il responsabile dell'impianto a rimuovere le anomalie riscontrate e, qualora le anomalie riguardassero violazioni di norme di sicurezza, diffidare lo stesso responsabile ad utilizzare l'impianto nelle more del ripristino delle condizioni di sicurezza.

### **Articolo 8 – Comunicazioni in merito allo stato dell'impianto**

Il responsabile dell'impianto ha l'obbligo di comunicare e trasmettere all'Autorità competente, entro e non oltre 30 giorni dall'evento, le variazioni avvenute in ordine allo stato dell'impianto e nello specifico:

- scheda identificativa per l'installazione di nuovo impianto o sostituzione del generatore di climatizzazione;
- risultati della prima accensione su Rapporto di Controllo Tecnico;
- eventuale incarico e/o revoca di terzo responsabile;
- dismissione dell'impianto per:
  - a) disinstallazione dell'impianto termico;
  - b) blocco dell'impianto dovuto a guasti ritenuti non riparabili;
  - c) distacco del generatore di climatizzazione dalla rete di alimentazione (combustibile/energia elettrica);
  - d) blocco del circuito del flusso di climatizzazione del generatore, mediante sigillatura delle condotte di entrata/uscita;
- subentro o cessazione dalla competenza di responsabile dell'impianto. Qualora detti adempimenti siano a carico dell'occupante a qualsiasi titolo e lo stesso non dovesse adempiere, di tale omissione è da ritenersi responsabile in solido il proprietario dell'impianto;
- ogni altra variazione relativa all'impianto ed attinente il servizio di ispezione degli impianti termici, anche relativa ai soggetti coinvolti nell'esercizio dell'impianto.

Le predette comunicazioni devono essere rese ai sensi della normativa sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (D.P.R. n°445 del 28/12/2000 e s.m.i.) e inviate entro 30 giorni dalla variazione effettuata.

L'omessa comunicazione nei termini prescritti assoggetta il responsabile dell'impianto nonché, nei casi previsti, il proprietario in solido, al pagamento della relativa tariffa in caso di ispezione, ferme restando le eventuali sanzioni previste per legge.

### **Articolo 9 – Ispezioni sugli impianti termici**

L'Autorità competente esegue in proprio, o mediante l'Organismo Affidatario qualora presente, le ispezioni sugli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici installati sul territorio regionale.

Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, ai sensi del D.P.R. 74/2013 e s.m.i., le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

- impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
- impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
- impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
- impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
- impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;



**IV DIPARTIMENTO**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO MOBILITA' E RISORSE NATURALI**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE**  
Via N. Sauro – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4291

---

- gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, del D.P.R. 74/2013 e s.m.i., per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilita' a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del medesimo D.P.R..

Le ispezioni eseguite su impianti per i quali non sia pervenuto, nei tempi e modi indicati all'articolo 11 delle presenti "Linee Guida", il Rapporto di Controllo Tecnico, comportano il pagamento, da parte del responsabile, della relativa tariffa stabilita.

Il pagamento della tariffa è dovuto anche nei casi in cui vengano riscontrate dichiarazioni non veritiere relative ad impianti di cui sia stata dichiarata la dismissione.

In ogni caso restano ferme ed applicabili, ove ricorrano le condizioni, le sanzioni previste dalla legge a carico del responsabile inadempiente e, ove previsto, in solido con il proprietario.

Le ispezioni sono eseguite dall'Autorità competente o dall'Organismo Affidatario del servizio ispettivo qualora presente, mediante personale tecnico dotato dei requisiti professionali di cui al D.P.R. 74/2013 e s.m.i., lo stesso deve essere identificabile con apposito tesserino di riconoscimento.

#### **Articolo 10 - Ispezioni a richiesta**

Eventuali richieste di ispezione, pervenute da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, saranno considerate come istanze per consulenze ispettive e, pertanto, eseguite con costi a carico del richiedente, secondo le tariffe in vigore, fatte salve eventuali ulteriori spese dimostrate per eseguire le ispezioni.

#### **Articolo 11 – Rapporto di Controllo Tecnico (autocertificazione)**

Per gli impianti termici installati sul territorio regionale, le ispezioni relative all'esercizio, alla conduzione, al controllo e alla manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, si intendono effettuate qualora venga trasmesso all'Autorità competente o all'Organismo affidatario, nei tempi e modalità prescritti dal presente articolo, il Rapporto di Controllo Tecnico.

Si considerano validi solo i Rapporti di Controllo Tecnico inviati all'Autorità competente o all'Organismo affidatario redatti su Modulistica approvata dall'Autorità competente e conforme ai modelli di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014, allegati II, III, IV e V.

I Rapporti di Controllo Tecnico relativi al controllo dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del D.P.R. 74/2013 e s.m.i., devono essere redatti e trasmessi, a cura del manutentore o terzo responsabile, all'Autorità competente o all'Organismo affidatario con la periodicità prevista nell'allegato "A" del medesimo D.P.R. 74/2013 e s.m.i..

Per assolvere agli adempimenti di cui all'art. 9 comma 10 del DPR n. 74/2013 e s.m.i., attinenti al monitoraggio sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici, i Rapporti di Controllo Tecnico relativi al controllo e manutenzione degli impianti, devono essere redatti con la periodicità prevista nell'art. 7 del D.P.R. 74/2013 e s.m.i. e trasmessi all'Autorità competente o all'Organismo affidatario, entro il mese successivo alla redazione.

I Rapporti di Controllo Tecnico devono essere trasmessi, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del D.P.R. 74/2013 e s.m.i., dai manutentori o terzi responsabili all'Autorità competente o all'Organismo affidatario, entro il mese successivo alla redazione degli stessi.

Resta comunque inteso che gli adempimenti di cui al Rapporto di Controllo Tecnico devono essere compiuti entro il 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono, e la relativa documentazione consegnata all'Autorità competente o all'Organismo affidatario entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

La mancata consegna del Rapporto di Controllo Tecnico nei tempi e modalità stabiliti dal presente articolo, da effettuare a cura dei manutentori o terzi responsabili, costituisce inadempimento degli obblighi normativi e pone a carico degli stessi gli oneri tariffari connessi alle conseguenti ispezioni e le eventuali sanzioni previste dalla vigente normativa, determinando, inoltre, a loro carico anche l'applicazione delle sanzioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, mediante comunicazione degli inadempimenti da parte dell'Autorità competente alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente.



**IV DIPARTIMENTO**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO MOBILITA' E RISORSE NATURALI**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE**  
Via N. Sauro – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4291

---

L'Autorità competente o l'Organismo affidatario può richiedere al manutentore o terzo responsabile la trasmissione dei Rapporti di Controllo Tecnico su supporto informatico standardizzato.

#### **Articolo 12 - Accertamento documentale**

L'Autorità competente o l'Organismo affidatario provvede all'esame di tutti i Rapporti di Controllo Tecnico trasmessi dalle imprese incaricate.

Nei casi in cui l'esame riveli eventuali omissioni e/o incompletezze tali da non poter considerare l'impianto conforme alle norme di legge e/o il Rapporto di Controllo Tecnico esaustivo, invia un avviso all'operatore tecnico incaricato e al responsabile dell'impianto, richiedendo che le integrazioni necessarie per sanare le irregolarità siano inviate entro trenta giorni dalla data della richiesta di integrazione .

Trascorso inutilmente il termine assegnato per la ricezione delle integrazioni richieste, L'Autorità competente o l'Organismo affidatario avvia la fase ispettiva, con oneri - anche sanzionatori - a carico del responsabile e/o dell'impresa.

#### **Articolo 13 - Modalità di preavviso delle ispezioni**

L'Autorità competente o l'Organismo affidatario provvede a comunicare ai responsabili degli impianti i tempi e le modalità per l'esecuzione delle ispezioni tramite comunicazione scritta o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), qualora disponibile, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'ispezione.

L'esecuzione delle ispezioni all'interno degli edifici deve avvenire con il consenso ed in presenza del responsabile dell'impianto o di persone da esso delegate.

L'impossibilità ad essere presente all'ispezione programmata, obbliga il responsabile dell'impianto:

- a darne comunicazione all'Autorità competente o l'Organismo affidatario almeno tre giorni prima della data fissata per l'ispezione;
- a concordare con l'Autorità competente o l'Organismo affidatario la data differita dell'ispezione, la quale deve essere fissata in tempi ragionevoli.

Qualora anche l'ispezione concordata non possa essere eseguita a causa del diniego di accesso o assenza del responsabile dell'impianto, o suo delegato, l'Autorità competente o l'Organismo affidatario provvederà a comunicare al medesimo responsabile dell'impianto, almeno 15 giorni prima del termine fissato, la data della nuova programmazione dell'ispezione mediante nota raccomandata A.R. o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), evidenziando nella stessa che:

- la data fissata per l'ispezione potrà essere rinviata per una sola volta unicamente con comunicazione da effettuarsi almeno tre giorni prima della data fissata per l'ispezione, mediante:
  - raccomandata A.R.;
  - Posta Elettronica Certificata (PEC) ;
  - Fax.
- la mancata ispezione per cause imputabili al responsabile dell'impianto, comporta l'addebito della relativa tariffa e, se necessario, l'attivazione da parte dell'Autorità competente della procedura attinente alla richiesta di sospensione della fornitura di combustibile alla società distributrice ai sensi dell'art.16 del D.L.vo n°164/2000 e s.m.i..

#### **Articolo 14 – Oggetto e modalità dell'ispezione**

Nel corso dell'ispezione il personale incaricato ha libero accesso ai locali in cui sono ubicati gli impianti ed esegue le operazioni controllando che l'impianto sia condotto dal responsabile in modo corretto e nel pieno rispetto delle norme disciplinanti la materia.

L'ispettore incaricato provvede ad eseguire le ispezioni connesse all'esercizio, alla conduzione, al controllo e alla manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nel rispetto



**IV DIPARTIMENTO**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO MOBILITA' E RISORSE NATURALI**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE**

Via N. Sauro – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4291

---

delle normative vigenti, in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

Ove dalla normale ispezione visiva della canna fumaria non sia possibile per l'ispettore accertarne l'effettivo stato, può ove lo ritenga necessario, prescrivere al responsabile dell'impianto una "videoispezione" o verifiche similari della canna fumaria e dei condotti di evacuazione dei fumi in genere.

L'ispettore incaricato dovrà redigere il Rapporto di Ispezione utilizzando la modulistica approvata dall'Autorità competente e conforme alla normativa vigente in materia; lo stesso dovrà essere redatto in duplice copia controfirmato dal responsabile dell'impianto, o dal suo delegato, che ne riceve una da conservare in allegato al libretto di centrale o di impianto, mentre l'altra resta nella disponibilità dell'Autorità competente o dell'Organismo affidatario.

Al termine delle operazioni l'ispettore redige il Rapporto di Ispezione riportante tutti i dati rilevati, le eventuali anomalie, le osservazioni nonché le eventuali dichiarazioni del responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, avendo cura, qualora le anomalie riscontrate determinino l'assoggettamento a diffida del responsabile dell'impianto per l'adeguamento dello stesso, di riportare sul rapporto di ispezione il codice PDR o il numero di matricola del contatore del gas, elementi necessari per gli eventuali successivi adempimenti di cui all'art.16 del D.L.vo n°164/2000 e s.m.i..

#### **Articolo 15 – Diffida ad adempiere**

L'ispettore che rilevi anomalie dell'impianto provvede a consegnare al responsabile dell'impianto o suo delegato, unitamente al Rapporto di Ispezione, una diffida ad adeguare l'impianto di climatizzazione recante le prescrizioni per l'adeguamento dello stesso. Il responsabile dell'impianto, o suo delegato, ne sottoscrive una copia per presa visione e ricevuta; in caso di rifiuto da parte dello stesso, l'Autorità competente o l'Organismo affidatario provvede entro 30 giorni dall'ispezione a trasmetterne copia al medesimo responsabile, mediante lettera raccomandata AR.

La diffida deve contenere i seguenti elementi minimi:

- a) i riferimenti del contestuale Rapporto di Ispezione;
- b) le anomalie rilevate, con l'indicazione degli elementi da adeguare ed i termini di scadenza entro i quali effettuare l'adeguamento;
- c) il divieto di utilizzo dell'impianto prima di aver ripristinato le normali condizioni di funzionamento ed eliminato le anomalie evidenziate.

L'Autorità competente, con il contributo dell'Organismo affidatario, qualora presente, per gli impianti per i quali sia stata prodotta diffida, i cui termini per l'adeguamento, incluse eventuali proroghe concesse, siano scaduti, provvede all'avvio del procedimento di sospensione del gas ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs n.164/2000 e s.m.i..

Nello specifico, l'Autorità competente, con il contributo dell'Organismo affidatario qualora presente, acquisito l'elenco degli impianti diffidati, i cui termini concessi per l'adeguamento risultano scaduti, provvede:

- a) per gli impianti alimentati con combustibile diverso dal gas di rete, ad informare il responsabile dell'impianto ed il comune territorialmente competente, demandando allo stesso comune l'assunzione dei provvedimenti di competenza di cui alla Legge n. 46/90 per la parte non abrogata e del DM n. 37/2008 e s.m.i.;
- b) per gli impianti alimentati a gas di rete:
  - ad informare il comune territorialmente competente per l'assunzione dei provvedimenti di competenza di cui alla Legge n. 46/90 per la parte non abrogata e del DM n. 37/2008 e s.m.i.;
  - a comunicare al responsabile dell'impianto l'avvio del procedimento, di cui alla L.n.241/1990 e s.m.i., per la richiesta di sospensione del gas di rete ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs n.164/2000 e s.m.i., assegnando, nel contempo, al medesimo responsabile dell'impianto, un congruo termine entro il quale poter esercitare i propri diritti;
  - decorso inutilmente il termine concesso nell'avvio del procedimento, l'Autorità competente, con il contributo dell'Organismo affidatario qualora presente, acquisito l'elenco degli impianti per i quali non sia pervenuta alcuna comunicazione di avvenuto adeguamento o richieste di proroghe per



**IV DIPARTIMENTO**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO MOBILITA' E RISORSE NATURALI**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE**  
Via N. Sauro – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4291

---

adempiere, provvederà ad inviare al distributore del combustibile di rete la richiesta di sospensione della fornitura ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs n.164/2000 e s.m.i.

#### **Articolo 16 - Termini di adeguamento**

Ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.P.R. 74/2013 e s.m.i., i generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B del suddetto D.P.R., non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo.

Il termine ordinario entro il quale adeguare l'impianto, deve essere indicato nella diffida in funzione delle anomalie rilevate dall'ispettore incaricato, previa intesa con l'Autorità competente.

Il responsabile diffidato non è autorizzato ad utilizzare l'impianto che presenti anomalie prima dell'adeguamento.

Il destinatario della diffida provvede ad inviare la documentazione al termine dell'adeguamento, e comunque non oltre i termini prescritti nella diffida ad adempiere.

Qualora il responsabile dell'impianto, a seguito di provate motivazioni, non riesca a provvedere all'adeguamento dell'impianto entro i termini prescritti nella diffida, può richiedere specifica e motivata richiesta di proroga dei termini, la quale viene istruita dall'Autorità competente o dell'Organismo affidatario, qualora presente.

#### **Articolo 17 – Accertamento di violazioni**

Le violazioni della normativa vigente relative all'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, rilevate dall'Autorità competente o dell'Organismo affidatario, qualora presente, sono di natura amministrativa e tecnica e vengono accertate secondo le modalità di cui al combinato disposto degli artt. 14, 15, 16 e 18 delle presenti "Linee Guida".

Le anomalie di carattere amministrativo riguardano violazioni del responsabile dell'impianto o del terzo responsabile, che non hanno provveduto ad effettuare le operazioni di manutenzione ed il controllo di efficienza energetica nei tempi indicati dalla normativa vigente, e secondo le modalità previste nelle presenti "Linee Guida", oppure non esibiscono la documentazione prescritta.

In ogni caso, il responsabile dell'impianto o terzo responsabile devono provvedere ad effettuare le suddette operazioni o a trasmettere i documenti non esibiti entro 90 (novanta) giorni dalla data dell'ispezione.

Le anomalie di carattere tecnico vengono evidenziate nella diffida ad adempiere di cui all'articolo 15, se riscontrate in fase di ispezione, oppure mediante accertamento documentale, se evidenziate dai manutentori nella redazione dei Rapporti di Controllo Tecnico.

In ogni caso, il responsabile dell'impianto o terzo responsabile devono provvedere alla regolarizzazione delle violazioni accertate dall'Autorità competente o dall'Organismo affidatario, qualora presente.

La violazione delle norme che disciplinano l'attività relativa all'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

#### **Articolo 18 - Ripetizione delle ispezioni**

In attuazione a quanto disposto dalle presenti "Linee Guida", l'Autorità competente o l'Organismo affidatario, qualora presente, provvedono a:

- a. ripetere, con oneri a carico del responsabile dell'impianto o terzo responsabile, le ispezioni sugli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici diffidati a seguito del rilevamento di anomalie, per i quali, scaduti i termini per l'adeguamento, non sia pervenuta alcuna comunicazione o documentazione di avvenuto ripristino del normale funzionamento degli stessi;
- b. eseguire ispezioni, a campione, sugli impianti termici per cui sia pervenuta l'attestazione di avvenuto



**IV DIPARTIMENTO**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO MOBILITA' E RISORSE NATURALI**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE**  
Via N. Sauro – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4291

---

adeguamento.

**Articolo 19 - Casi di pericolo immediato**

Qualora dall'esito dell'ispezione sugli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici emerga una situazione di pericolo immediato, l'ispettore, oltre a redigere formale diffida di divieto di utilizzo dell'impianto, evidenzia sul rapporto di ispezione in modo specifico e particolare l'esistenza e la natura del pericolo immediato, segnalando contestualmente ed immediatamente la situazione di pericolo all'Autorità competente o all'Organismo affidatario, qualora presenti, i quali provvedono alla predisposizione degli interventi ritenuti necessari.

**Articolo 20 – Pagamento delle ispezioni**

In tutti i casi in cui i costi delle ispezioni eseguite, ai sensi delle presenti "Linee Guida", dall'Autorità competente o dall'Organismo affidatario qualora presente, sono posti a carico del responsabile dell'impianto, del terzo responsabile e delle ditte incaricate della manutenzione, questi sono tenuti ad eseguire il relativo pagamento entro 30 giorni dall'ispezione.

Trascorso inutilmente tale termine, ogni eventuale spesa sostenuta dall'Autorità competente o dall'Organismo affidatario, qualora presente, per riscuotere, resta a carico della parte inadempiente.

**Articolo 21 – Sanzioni**

L'Autorità competente provvede alla irrogazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa, art. 15 D.lgs 192/2005 e s.m.i. e art. 16 del D.lgs. 102/2014 e s.m.i, nonché dalle presenti "Linee Guida" per le violazioni connesse all'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici.



**IV DIPARTIMENTO**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO MOBILITA' E RISORSE NATURALI**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE**  
Via N. Sauro – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4291

**ALLEGATO "B"**

**ELENCO IMPIANTI PROVINCIA DI CAMPOBASSO**

Comune	Numero Totale	Num. Imp. P < =35	Num. Imp. 35<P<=116	Num. Imp. 116<P<=350	Num. Imp. P>350
ACQUAVIVA COLLECROCE	214	212	2	0	0
BARANELLO	750	745	5	0	0
BOJANO	2.709	2.685	10	7	7
BONEFRO	549	545	2	2	0
BUSSO	461	459	1	1	0
CAMPOBASSO	18.095	17.641	129	188	137
CAMPOCHIARO	175	168	3	3	1
CAMPODIPIETRA	642	636	6	0	0
CAMPOLIETO	337	334	2	1	0
CAMPOMARINO	4.054	4.040	7	7	0
CASACALENDA	868	860	3	5	0
CASALCIPRANO	153	151	1	1	0
CASTELBOTTACCIO	196	195	1	0	0
CASTELLINO DEL BIFERNO	212	210	1	1	0
CASTELMAURO	515	513	0	0	2
CASTROPIGNANO	252	245	3	1	3
CERCEMAGGIORE	700	691	7	2	0
CERCEPICCOLA	159	157	0	2	0
CIVITACAMPOMARANO	168	166	1	1	0
COLLE D'ANCHISE	145	141	3	1	0
COLLETORTO	666	666	0	0	0
DURONIA	284	283	1	0	0
FERRAZZANO	1.090	1.087	1	1	1
FOSSALTO	341	340	1	0	0
GAMBATESA	547	539	7	1	0
GILDONE	189	188	1	0	0
GUARDIALFIERA	436	434	1	1	0
GUARDIAREGIA	233	229	2	1	1
GUGLIONESI	1.909	1.897	5	4	3
JELSI	447	446	1	0	0
LARINO	2.546	2.523	14	5	4
LIMOSANO	184	183	0	1	0
LUCITO	255	253	1	1	0
LUPARA	192	191	1	0	0
MACCHIA VALFORTORE	174	173	1	0	0
MAFALDA	424	421	3	0	0
MATRICE	247	245	1	1	0
MIRABELLO SANNITICO	808	805	1	2	0
MOLISE	90	89	1	0	0
MONACILIONI	185	184	1	0	0
MONTAGANO	472	468	2	2	0
MONTECILFONE	563	562	1	0	0



**IV DIPARTIMENTO**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO MOBILITA' E RISORSE NATURALI**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE**  
Via N. Sauro – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4291

Comune	Numero Totale	Num. Imp. P < =35	Num. Imp. 35<P<=116	Num. Imp. 116<P<=350	Num. Imp. P>350
MONTEFALCONE NEL SANNIO	502	497	4	1	0
MONTELONGO	137	137	0	0	0
MONTEMITRO	170	170	0	0	0
MONTENERO DI BISACCIA	2.471	2.448	17	4	2
MONTORIO NEI FRENTANI	179	178	0	0	1
MORRONE DEL SANNIO	215	214	0	1	0
ORATINO	588	586	1	1	0
PALATA	632	625	5	2	0
PETACCIATO	1.417	1.415	1	1	0
PETRELLA TIFERNINA	442	437	4	1	0
PIETRACATELLA	427	425	1	1	0
PIETRACUPA	166	164	1	1	0
PORTOCANNONE	892	889	2	1	0
PROVVIDENTI	50	50	0	0	0
RICCIA	1.346	1.328	7	9	2
RIPABOTTONI	163	158	4	1	0
RIPALIMOSANI	1.193	1.181	3	7	2
ROCCAVIVARA	328	325	3	0	0
ROTELLO	442	439	3	0	0
SALCITO	284	283	0	0	1
SAN BIASE	111	111	0	0	0
SAN FELICE DEL MOLISE	214	211	3	0	0
SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	605	604	0	1	0
SAN GIOVANNI IN GALDO	247	245	1	1	0
SAN GIULIANO DEL SANNIO	345	341	4	0	0
SAN GIULIANO DI PUGLIA	394	389	1	2	2
SAN MARTINO IN PENSILIS	1.406	1.401	2	3	0
SAN MASSIMO	386	377	2	2	5
SAN POLO MATESE	164	162	2	0	0
SANT'ANGELO LIMOSANO	154	142	6	5	1
SANT'ELIA A PIANISI	622	622	0	0	0
SANTA CROCE DI MAGLIANO	1.380	1.376	3	1	0
SEPINO	480	473	5	1	1
SPINETE	265	263	2	0	0
TAVENNA	293	289	4	0	0
TERMOLI	14.181	13.995	92	54	40
TORELLA DEL SANNIO	271	268	1	2	0



**IV DIPARTIMENTO**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO MOBILITA' E RISORSE NATURALI**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE**  
Via N. Sauro – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4291

Comune	Numero Totale	Num. Imp. P < =35	Num. Imp. 35<P<=116	Num. Imp. 116<P<=350	Num. Imp. P>350
TORO	481	479	0	1	1
TRIVENTO	1.163	1.149	8	6	0
TUFARA	278	276	1	1	0
URURI	818	814	1	3	0
VINCHIATURO	1.146	1.129	10	5	2
<b>TOTALE</b>	<b>81.084</b>	<b>80.065</b>	<b>438</b>	<b>362</b>	<b>219</b>

**ELENCO IMPIANTI PROVINCIA DI ISERNIA**

Comune	Numero Totale	Num. Imp. P < =35	Num. Imp. 35<P<=116	Num. Imp. 116<P<=350	Num. Imp. P>350
ACQUAVIVA D'ISERNIA	83	75	6	2	0
AGNONE	2.296	2.247	29	12	8
BAGNOLI DEL TRIGNO	455	443	9	1	2
BELMONTE DEL SANNIO	191	183	7	1	0
CANTALUPO NEL SANNIO	185	176	8	1	0
CAPRACOTTA	942	929	7	6	0
CAROVILLI	611	603	7	1	0
CARPINONE	331	321	7	2	1
CASTEL DEL GIUDICE	212	205	6	1	0
CASTEL SAN VINCENZO	93	86	6	1	0
CASTELPETROSO	438	425	7	5	1
CASTELPIZZUTO	37	31	5	1	0
CASTELVERRINO	68	62	5	1	0
CERRO AL VOLTURNO	318	312	5	1	0
CHIAUCI	151	145	5	1	0
CIVITANOVA DEL SANNIO	413	407	5	1	0
COLLI A VOLTURNO	441	432	7	2	0
CONCA CASALE	34	28	5	1	0
FILIGNANO	258	251	6	1	0
FORLI' DEL SANNIO	363	357	5	1	0
FORNELLI	362	352	7	3	0
FROSOLONE	1.226	1.195	9	16	6
ISERNIA	9.531	9.430	58	29	14
LONGANO	178	168	8	2	0
MACCHIA D'ISERNIA	425	417	6	2	0
MACCHIAGODENA	258	250	7	1	0
MIRANDA	314	308	5	1	0



**IV DIPARTIMENTO**  
**GOVERNO DEL TERRITORIO MOBILITA' E RISORSE NATURALI**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE**  
Via N. Sauro – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4291

Comune	Numero Totale	Num. Imp. P < =35	Num. Imp. 35<P<=116	Num. Imp. 116<P<=350	Num. Imp. P>350
MONTAQUILA	590	582	6	2	0
MONTENERO VAL COCCHIARA	50	44	5	1	0
MONTERODUNI	743	734	6	3	0
PESCHE	620	614	5	1	0
PESCOLANCIANO	409	403	5	1	0
PESCOPENNATARO	272	264	7	1	0
PETTORANELLO DEL MOLISE	256	237	12	7	6
PIETRABBONDANTE	438	430	6	2	0
PIZZONE	35	29	5	1	0
POGGIO SANNITA	332	326	5	1	0
POZZILLI	959	918	24	17	10
RIONERO SANNITICO	162	154	6	2	0
ROCCAMANDOLFI	138	132	5	1	0
ROCCASICURA	212	206	5	1	0
ROCCHETTA A VOLTURNO	436	429	5	2	0
SAN PIETRO AVELLANA	412	404	6	2	0
SANTA MARIA DEL MOLISE	144	138	5	1	0
SANT'AGAPITO	571	561	7	3	0
SANT'ANGELO DEL PESCO	189	182	6	1	0
SANT'ELENA SANNITA	83	77	5	1	0
SCAPOLI	203	196	6	1	0
SESSANO DEL MOLISE	355	347	7	1	0
SESTO CAMPANO	544	532	7	5	0
VASTOGIRARDI	504	496	7	1	0
VENAFRO	3.543	3.517	16	10	6
<b>TOTALE</b>	<b>32.436</b>	<b>31.790</b>	<b>426</b>	<b>166</b>	<b>54</b>

**ELENCO IMPIANTI REGIONE MOLISE**

Province	Numero Totale	Num. Imp. P < =35	Num. Imp. 35<P<=116	Num. Imp. 116<P<=350	Num. Imp. P>350
CAMPOBASSO	81.084	80.065	438	362	219
ISERNIA	32.436	31.790	426	166	54
<b>TOTALE</b>	<b>113.520</b>	<b>111.855</b>	<b>864</b>	<b>528</b>	<b>273</b>